

(N. 261)

### DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTINAZZOLI)

di concerto col Ministro dell'Interno

(SCALFARO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1983

#### Nuove misure contro la criminalità organizzata

ONOREVOLI SENATORI. — Negli ultimi tempi sono state emanate molteplici disposizioni, penali e processuali, per combattere il fenomeno della delinquenza organizzata (mafia, camorra o in qualunque altro modo denominata); si tratta di un tessuto normativo rivolto a fronteggiare l'attacco criminoso ed a riassicurare alla compagine civile libertà dalla violenza e dalla paura.

Le misure cui si è fatto cenno sono state rivolte, da un lato, a rendere più severe le sanzioni per la repressione di comportamenti criminali che destano un grave allarme sociale e, dall'altro, ad intensificare l'efficacia di alcuni strumenti processuali, rafforzandosi — fra l'altro — il sistema delle misure di prevenzione nei confronti di soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575.

Le innovazioni che ora si propongono sono in linea con le suddette riforme, e contribuiscono ad elevare la capacità di risposta dell'ordinamento alla provocazione ed alla gravità della delinquenza organizzata.

La previsione di un'aggravante speciale e di un conseguenziale prolungamento dei termini di carcerazione preventiva per i reati commessi per il perseguimento di finalità di tipo mafioso, in conformità con quanto già disposto per il delitto di associazione di tipo mafioso e per i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, appare pienamente coerente con queste linee di politica legislativa.

L'articolo 1 introduce una circostanza aggravante che si applica a tutti i reati commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni di tipo mafioso. Tale circostanza ha tecnicamente il carattere di aggravante

comune; tuttavia essa si differenzia dalle altre aggravanti di questo tipo, sia perchè comporta l'aumento della pena edittale nella misura della metà, sia perchè, come è previsto dal terzo comma, essa si sottrae al giudizio di equivalenza o prevalenza di cui all'articolo 69 del codice penale.

Il nuovo sistema comporta, inoltre, che l'aggravante in questione si applichi per prima rispetto ad ogni altra eventuale circostanza. Se concorrono ulteriori circostanze aggravanti, anche queste si sottraggono al suddetto giudizio di comparazione.

Ne risulta un inasprimento del regime sanzionatorio. Ne risulta pure (secondo la previsione dell'articolo 2 del disegno di legge) che per i reati commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale.

Il sistema delle misure di prevenzione ha una molteplicità di effetti che incidono in vari settori; l'applicazione in via definitiva di tali misure ha un peso rilevante tanto sul piano penale e processuale per altre successive vicende giudiziarie che riguardino la medesima persona, quanto sul piano amministrativo e persino civilistico; ciò in forza delle norme contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575, come modificata e integrata dalla legge 13 settembre 1982, n. 646.

È pertanto necessario che l'autorità giudiziaria e — nei congrui casi — anche le pubbliche amministrazioni abbiano conoscenza dell'esistenza, a carico di soggetti indiziati di appartenere alle associazioni di tipo mafioso o camorrista o comunque denominate, dei provvedimenti definitivi che applichino una delle misure previste dall'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. A tanto provvede l'articolo 3 del disegno di legge, disponendo l'iscrizione della misura nel Casellario giudiziale, ai soli fini processuali.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Dopo l'articolo 1 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« Art. 1-bis. - Per i reati punibili con pena diversa dall'ergastolo, commessi per il perseguimento delle finalità di associazioni di tipo mafioso, anche da soggetti che non ne facciano parte, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia un elemento costitutivo del reato.

Quando concorrono altre circostanze aggravanti, si applica per primo l'aumento di pena previsto per la circostanza aggravante di cui al comma precedente.

Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma non pos-

sono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 2.

Dopo l'articolo 5 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« Art. 5-bis. - Per i reati commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di tipo mafioso indicate nell'articolo 1 della presente legge, i termini di durata massima della custodia preventiva sono prolungati di un terzo rispetto a quelli previsti dall'articolo 272 del codice di procedura penale ».

Art. 3.

Dopo l'articolo 9 della legge 13 settembre 1982, n. 646, è inserito il seguente:

« Art. 9-bis - I provvedimenti definitivi con i quali l'Autorità giudiziaria applica misure di prevenzione nei confronti delle persone indiziate di appartenere alle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, sono iscritti nel Casellario giudiziale, ai soli fini processuali ».